



diritto & religioni

Semestrale
Anno VII - n. 2-2012
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

14



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno VII - n. 2-2012
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Iván Ibán - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura

**Corte d'Appello di Trento. Sezione Penale.
Sentenza 2 aprile 2012, n. 212**

**Suono di campane – Disturbo della quiete pubblica – Libertà religiosa
– Art. 659 c.p.**

Nel periodo di tempo compreso fra le 6 e le 23 il suono delle campane costituisce espressione delle libertà religiosa, e non può essere considerato come disturbo della quiete pubblica nemmeno se superasse il limite di decibel fissato per legge.

**Corte di Cassazione. Sezione Quarta Penale.
Sentenza 16 maggio 2012, n. 18804**

**Offese alle confessioni religiose - Testimoni di Geova – Legge n.
85/2006 – Effetti di diritto intertemporale**

La legge 24/2/2006 non ha abrogato precedenti previsioni di illecito penale ma ha parificato le offese in danno alla religione cattolica a quelle arrecate in danno agli altri culti.

Fonte: www.cassazione.net

La tutela penale delle confessioni religiose nel quadro successivo alla riforma del 2006 (Osservazioni a margine di Cass. Pen., sez. IV, 16.05.2012, n. 18804)

MARZIA PELLEGRINO

1. *Le offese alla confessione religiosa dei Testimoni di Geova nel dictum della Suprema Corte*

Con la sentenza in commento la Suprema Corte, chiamata a risolvere la questione di diritto intertemporale relativa alla rilevanza penale delle offese a religioni diverse da quella cattolica commesse a seguito della legge n. 85 del 24 febbraio 2006, n. 85 (“Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione”)¹, ha chiarito definitivamente la portata della riformulazione dei “delitti contro le confessioni religiose”². Segnatamente, la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che “*la legge 24/2/2006 non ha abrogato precedenti previsioni di illecito penale ma ha parificato le offese in danno alla religione cattolica a quelle recate in danno agli altri culti*”.

Nel caso di specie, il ricorrente rispondeva del reato di cui all’art. 406 c.p. (abrogato dall’art. 10 della legge n. 85 del 2006) - in relazione agli artt. 403, 404, 405 c.p. - per aver offeso la confessione religiosa dei Testimoni di Geova, nonché le funzioni e i ministri di culto della stessa confessione.

Il Tribunale di primo grado, ritenendo che la fattispecie contestata - a seguito della citata novella del 2006 - non fosse più prevista dalla legge come reato, aveva assolto l’imputato. La Suprema Corte, con sentenza del 5 giugno 2009, annullava con rinvio alla Corte di Appello la pronuncia di prime cure, affermando chiaramente che l’abrogazione dell’art. 406 c.p. non ha determinato l’irrelevanza penale delle offese dei culti diversi da quello cattolico, chiarendo conseguentemente che queste ultime continuano a costituire reato ai sensi degli artt. 403, 404, 405 c.p. che, dopo

¹ Per un’approfondita analisi critica della novella legislativa, si rinvia a PIERLUIGI CIPOLLA, *Il nuovo diritto penale della religione alla luce dei lavori preparatori della l. 24.02.06 n. 85*, *Giur. merito*, 2009, pp. 1753 ss.; ANTONIO CLEMENTE, *Modifiche al c.p. in materia di reati di opinione a seguito della l. n. 85 del 2006*, in *Giur. merito*, 2007, pp. 26 ss.; GIOVANNANGELO DE FRANCESCO – CARMELA PIEMONTESE – EMMA VENAFRO (a cura di), *Religione e religioni: prospettive di tutela, tutela della libertà*, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 307 ss.; DOMENICO NOTARO, *Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (l. 24.02.06 n. 85)*, in *Leg. pen.*, 2006, pp. 401; TULLIO PADOVANI, *Un intervento normativo sconsiderato che investe anche i delitti contro lo Stato*, in *Guida dir.*, n. 6/2006, pp. 92 ss.; MARCO PELLISERO, *Osservazioni critiche sulla legge in materia di reati di opinione: occasioni mancate e incoerenze sistematiche*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, pp. 1198 ss.; PLACIDO SIRACUSANO, *Pluralità e secolarizzazione dei valori: la superstita tutela penale del fattore religioso nell’ordinamento italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 621 ss.; COSTANTINO VISCONTI, *Il legislatore azzecagarbugli: le “modifiche in materia di reati di opinione” introdotte dalla l. 24 febbraio 2006 n. 85*, in *Foro it.*, 2006, V, cc. 217 ss.

² Capo I titolo IV Libro II c.p.

la riforma, puniscono allo stesso modo le offese rivolte a qualsiasi “confessione religiosa”. Adeguandosi ai principi enucleati dalla Cassazione, la Corte di Appello di Roma affermava dunque la penale responsabilità dell'imputato, il quale proponeva ricorso in Cassazione contro la sentenza di condanna. La Suprema Corte, pur con una declaratoria di prescrizione, ha definitivamente ribadito la posizione, del tutto condivisibile, già sostenuta nel 2009.

2. *La ratio della riforma in materia di reati di opinione: la parificazione della tutela penale di tutte le “confessioni religiose” tra i dicta della Corte Costituzionale e la riforma del 2006*

La sentenza in commento offre lo spunto per svolgere qualche breve considerazione sulla riforma del 2006, con la quale il Legislatore, lungi dal rinunciare ad una tutela penale specifica del sentimento religioso³, ha inteso assicurare una identica protezione a tutte le confessioni religiose, e, precisamente, alla libertà religiosa dei fedeli⁴, così allineandosi alle numerose sentenze con cui la Corte Costituzionale ha progressivamente eroso le disuguaglianze tra religione cattolica e culti “ammessi”, che permeavano la formulazione originaria degli artt. 402 ss. del Codice Rocco⁵.

³ D'altra parte, la stessa Corte Costituzionale ha più volte precisato che il principio supremo della laicità dello Stato, desunto dagli artt. 2, 3, 7, 8, 9, 19 e 20 Cost., “*implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale, per cui esso può consentire un intervento di tutela anche penale del fenomeno religioso purché attuato in forme non discriminatorie*”. Fondamentale in tal senso Corte Cost. n. 203 del 1989, in *Giur. cost.*, 1989, 890, con nota di LUCIANO MUSSELLI, *Insegnamento della religione cattolica e tutela della libertà religiosa*, 895 ss.

⁴ Al riguardo, FILIPPO SGUBBI, *Religione e diritto penale nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (articoli 8 e 19 Cost.)*, in AA.VV., *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, a cura di GIULIANO VASSALLI, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, p. 203 ss., mette in evidenza come in una società come quella odierna, pluralista e globalizzata, lo Stato non possa disinteressarsi della questione religiosa, ma debba all'inverso attivarsi mediante un proprio intervento di protezione e di disciplina: con la diffusione del c.d. multiculturalismo, infatti, non è più possibile sostenere una visione esclusivamente individualistica della religione, essa costituendo oggi anche un importante fattore di identità di gruppo e, conseguentemente, un potenziale fattore di conflittualità sociale. Non è un caso, del resto, che il legislatore sia intervenuto in materia di diritto penale della religione, con la citata riforma del 2006, proprio a seguito dell'infiammata vicenda delle vignette su Maometto e delle continue polemiche sui crocifissi nei luoghi pubblici (la cui non incompatibilità con il principio di laicità dello Stato è stata recentemente affermata sia dal T.A.R. Veneto, 22 marzo 2005, n. 110, che dal Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2006, n. 556) o sui veli nelle scuole.

⁵ È bene ricordare che l'impostazione originaria del Codice Rocco del 1930 consacrava anche in materia penale il c.d. principio confessionistico, che caratterizzava il rapporto tra Stato e Chiesa cattolica, quale delineato dall'art. 1 del Trattato Lateranense (sottoscritto tra la Santa Sede e il Regno d'Italia il 29 febbraio del 1929). Questa disposizione, riaffermando il principio fatto proprio già dall'art. 1 dello Statuto albertino del 1848, indicava la religione cattolica apostolica e romana come la “sola religione di Stato”: di conseguenza, l'impianto originario dei reati in materia di religione offriva alla religione cattolica una tutela privilegiata, sia dal punto di vista “qualitativo” (dal momento che le fattispecie di cui agli artt. 402 c.p. - Vilipendio della religione dello Stato - e 724 c.p. - bestemmia - erano circoscritte alla sola religione cattolica), che sotto il punto di vista “quantitativo” (dal momento che l'art. 406 c.p. prevedeva un'attenuazione della pena qualora i

In quest'ottica, la novella del 2006 ha cancellato dagli artt. 403 ss. c.p. ogni riferimento alla religione cattolica, ritenuto dalla Consulta ormai "fuori tempo", sostituendolo con la più ampia espressione di "confessioni religiose", ed ha conseguentemente e coerentemente abrogato l'art. 406 c.p.

Come noto, nell'originario assetto di tutela l'art. 406 costituiva il simbolo della disparità di trattamento tra la religione cattolica (considerata dall'art. 1 dello Statuto albertino del 1848 e dall'art. 1 del Trattato Lateranense del 1929 come "religione di Stato") ed i culti "ammessi" nello Stato (l. n. 1159/1929); tale disposizione prevedeva una diminuzione di pena qualora i fatti di reato previsti dagli artt. 403, 404, 405 c.p. fossero commessi ai danni di questi ultimi.

Tuttavia, a partire dal 1995 la giurisprudenza costituzionale ha progressivamente provveduto a rimuovere tutte le discriminazioni presenti nella disciplina dei reati in materia di religione, al fine di renderla conforme ai principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (artt. 3 e 8 Cost.).

Più precisamente, la Consulta, sotto il profilo "qualitativo", ha preso atto dell'illegittimità delle disposizioni che assicuravano alla religione cattolica una tutela più ampia, pervenendo a due soluzioni opposte: invero, da un lato, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del reato di vilipendio della religione cattolica⁶, e, dall'altro, ha esteso il reato di bestemmia previsto dall'art. 724 c.p. anche ai culti acattolici⁷.

Sotto il profilo "quantitativo", la Corte ha proceduto ad un progressivo livellamento "verso il basso" del regime sanzionatorio, affermando la parziale illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli artt. 404 ss., nella parte in cui prevedevano per la religione cattolica sanzioni più gravi di quelle di cui all'art. 406 c.p.⁸.

reati di cui agli artt. 403 ss. c.p. fossero commessi in danno di un culto "ammesso" nello Stato). Con la configurazione, da parte della Costituzione repubblicana del 1948, di un nuovo Stato liberaldemocratico, laico, secolarizzato, pluralista e tollerante, e con le successive modifiche apportate al Concordato lateranense mediante l'accordo del 1984 tra l'Italia e la Santa Sede (il cui protocollo addizionale dispone espressamente che "si considera non più in vigore il principio richiamato dai Patti Lateranensi della religione cattolica come la sola religione dello Stato italiano"), si è dunque resa improrogabile l'esigenza di modificare tale disciplina, contrastante con i principi fondamentali di della pari dignità di tutti gli uomini, quale sia (tra l'altro) la religione eventualmente professata (artt. 2 e 3 Cost.), di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 Cost.), nonché di ogni credente nel professare la propria fede religiosa, con il solo limite dei riti contrari al buon costume. Questi principi hanno guidato la Corte Costituzionale, prima, ed il Legislatore, poi, rispettivamente mediante le numerose declaratorie di illegittimità costituzionale che dal 1995 in poi hanno colpito gli artt. 402 ss. (cfr. Corte Cost., sentenze nn. 440/1995, 329/1997, 327/2000 e 168/2005), e mediante la citata riforma del 2006 in materia di reati di opinione.

⁶ Corte Cost. 20 novembre 2000, n. 508, in *Giur. cost.*, 2000, pp. 3965 ss.

⁷ Corte Cost. 18 ottobre 1995, n. 440, in *Cass. pen.*, 1996, 46; in argomento, OMBRETTA DI GIOVINE, *La bestemmia al vaglio della Corte costituzionale: sui difficili rapporti tra Consulta e legge penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, pp. 826 ss.; FRANCESCO CARLO PALAZZO, *La tutela penale della religione tra eguaglianza e secolarizzazione (a proposito della dichiarazione di incostituzionalità della bestemmia)*, in *Cass. pen.*, 1996, pp. 52 ss. Peraltro, la successiva depenalizzazione ha dimostrato, di fronte all'alternativa tra mantenere l'incriminazione della bestemmia, rivolta a qualunque divinità, o rinunciare del tutto ad essa, non era verosimile ritenere che quest'ultima sarebbe stata la strada preferibile.

⁸ Con argomenti pressoché identici, tre sentenze della Consulta. Con riferimento all'art. 404 c.p., Corte Cost., 14 novembre 1997, n. 329, in *Ind. pen.*, 2005, 110 ss. con nota di ROBERTO PASCARELLI,

In questa mutata prospettiva, appare evidente come l'art. 406 c.p. abbia finito per assumere un ruolo assolutamente centrale all'interno della disciplina della tutela penale del fenomeno religioso⁹, trasformandosi da disposizione sorta con intenti discriminatori a norma volta a mitigare le cornici edittali.

Di particolare interesse si mostra poi la giurisprudenza costituzionale, secondo cui in epoca moderna "la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione"¹⁰, la cui diversa intensità inciderebbe sulla pari dignità della persona. Si legittima così il ricorso allo strumento penale per la tutela del sentimento religioso individuale, in quanto le offese ad esso comunque arrecate (non solo dunque nel caso della c.d. *turbatio sacrorum*) pregiudicherebbero la stessa libertà di religione (art. 19 Cost.). D'altra parte una diversa intensità di tutela "si porrebbe in contrasto col principio della laicità o non confessionalità dello Stato"¹¹, confermando si una accezione di laicità intesa come principio supremo dell'ordinamento, e caratterizzante "in senso pluralistico la forma del nostro Stato entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse"¹². Del resto, nell'orizzonte penalistico si è rilevato come, "il principio di laicità emerge esplicitamente negli approdi - a partire dagli anni '90 del XX secolo - della giurisprudenza costituzionale in materia di delitti contro il sentimento religioso"¹³; ed ancora si è segnalato come "tema per eccellenza" recante "un contributo storico alla maturazione di quella laicità assurta al rango di 'principio supremo' del nostro ordinamento giuridico"¹⁴ proprio il tema dell'*an* e del *quomodo* dell'intervento penale in tema di religione.

A distanza di poco meno di un anno dall'ultima pronuncia della Corte Costituzionale è intervenuto il Legislatore, che, al fine di attualizzare una tutela penale indistinta di tutte le "confessioni religiose", con la citata riforma dei reati in materia di opinione (l. n. 85/2006) ha abrogato l'art. 406 c.p. Proprio sull'effetto di tale abrogazione si è pronunciata la sentenza in commento affermando che "il giudice

Una nuova affermazione del principio di laicità o non confessionalità dello Stato, pp. 115 ss.; sull'art. 405 c.p., Corte Cost., 9 luglio 2002, n. 327, in *Giur. cost.*, 2002, pp. 2522; sull'art. 403 c.p., Corte Cost., 29 aprile 2005, n. 168, in *Dir. pen. proc.*, 2006, pp. 1531, con nota di LAURA DE GREGORIO.

⁹ TULLIO PADOVANI, *Dei delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti*, in *Codice penale commentato con la dottrina e annotato con la giurisprudenza*, a cura di TULLIO PADOVANI, tomo I, Giuffrè, Milano, 2007, p. 2983 ss.

¹⁰ Corte Cost., 14 novembre 1997, cit.

¹¹ Corte Cost. 20 novembre 2000, n. 508, cit.

¹² Corte Cost. 20 novembre 2000, n. 508, cit.

¹³ DOMENICO PULITANÒ, *Laicità e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, p. 55.

¹⁴ MARIO ROMANO, *Principio di laicità dello Stato, religioni, norme penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, p. 494. Sul tema della laicità in chiave penalistica si rinvia, senza alcuna pretesa di completezza, a STEFANO CANESTRARI, *Laicità e diritto nelle democrazie costituzionali*, in *Studi in onore di G. Marinucci*, a cura di EMILIO DOLCINI- CARLO ENRICO PALIERO, I, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 139 ss.; GIOVANNI FIANDACA, *Laicità del diritto penale e secolarizzazione dei beni tutelati*, in *Studi in memoria di P. Nuvolone*, I, Giuffrè, Milano, 1991, pp. 167 ss.; GIOVANNI FLORA, *La tutela penale del fattore religioso tra codice Rocco e Costituzione*, in *Criminalia*, 2008, pp. 97 ss.; FEDERICO STELLA, *Laicità dello Stato, fede e diritto penale*, in *Diritto penale in trasformazione*, a cura di GIORGIO MARINUCCI e EMILIO DOLCINI, Giuffrè, Milano 1985, pp. 309 ss.; COSTANTINO VISCONTI, *Aspetti penalistici del discorso pubblico*, Giappichelli, Torino, 2008, *passim*.

del rinvio si è attenuto al principio enunciato dalla sentenza di annullamento la quale ha stabilito che la legge 24/2/2006 non ha abrogato precedenti previsioni di illecito penale ma ha parificato le offese in danno alla religione cattolica a quelle arrecate in danno agli altri culti”.

Il *dictum* appare del tutto condivisibile, tenuto conto che l’abrogazione dell’art. 406 c.p. non ha reso penalmente irrilevanti (né avrebbe potuto farlo in mancanza di una radicale abrogazione di tutto il sistema dei reati contro il sentimento religioso) le offese alle religioni diverse da quella cattolica. Ed invero, la ratio complessiva della riforma del 2006, avvenuta mediante la riformulazione delle fattispecie di cui agli artt. 403, 404, 405 c.p. così come reinterpretrate dalla Corte Costituzionale¹⁵, è quella della parificazione della tutela penale offerta ai fedeli di qualsiasi “confessione religiosa” rispetto a quella prevista a favore della “religione di Stato”. Il legislatore ha inteso dunque conservare la tutela penale del fenomeno religioso, riallineandola tuttavia al principio secondo cui “lo Stato è laico proprio perché non pretende dai cittadini identità di credenze in campo etico-religioso, ma reciproco rispetto e considerazione dei differenti convincimenti sempre aperti al confronto”¹⁶. E quindi accolta l’idea che “per vivere veramente, per operare, la laicità deve essere condivisa, innanzitutto a livello individuale. Essa deve tradursi in comportamenti e metodo, divenire elemento che qualifica l’agire quotidiano”¹⁷ di ciascuna persona. Il che equivale a dire, con l’occhio al “penale”: pari dignità di ogni sentimento religioso e di ogni visione antimetafisica che respinge qualunque “fondazione sacrale dell’ordine a vantaggio di un suo negoziale e provvisorio assetto”; pari dignità di ogni domanda di senso, nel quadro programmatico di una difesa rigorosa “della pluralità e della differenza”, segno positivo, tra gli altri, “della raggiunta maturità dell’individuo contemporaneo”¹⁸.

L’alternativa all’intervento del 2006, evidentemente, era quella di eliminare i reati di offesa alle confessioni religiose, lasciando sopravvivere solo l’incriminazione dei comportamenti di disturbo o impedimento delle funzioni religiose, in grado quindi

¹⁵ Già da un esame superficiale della riforma dei reati in materia di opinione, infatti, appare evidente la volontà del legislatore del 2006 di conservare la tutela penale del fenomeno religioso, sebbene tale riforma abbia abbassato drasticamente le pene, passando dalla reclusione alla previsione di multe contenute in limiti sostanzialmente “bagatellari”, con la sola eccezione del reato di danneggiamento delle cose di culto, previsto dall’art. 404, 2° c.p., per il quale permane la reclusione sino a due anni.

¹⁶ GIOVANNI CIMBALO, *Laicità come strumento di educazione alla convivenza*, in AA.VV., *Laicità e diritto*, a cura di STEFANO CANESTRARI, Bononia University Press, Bologna, 2007, pp. 297 ss. Nello stesso senso, in prospettiva non giuridica, fondamentale CLAUDIO MAGRIS, *La storia non è finita. Etica, politica, laicità*, Garzanti, Milano, 2006, pp. 25: “laicità non è un contenuto filosofico, bensì un ambito mentale, la capacità di distinguere ciò che è dimostrabile razionalmente da ciò che invece è oggetto di fede - a prescindere dall’adesione o meno a tale fede - e di distinguere le sfere e gli ambiti delle diverse competenze, per esempio quelle della Chiesa e quelle dello Stato, ciò che - appunto secondo il detto evangelico - bisogna dare a Dio e ciò che bisogna dare a Cesare. La laicità non si identifica a priori con alcun credo preciso, con alcuna filosofia o ideologia, ma è l’attitudine critica ad articolare il proprio credo filosofico o religioso secondo regole e principi logici che non possono essere condizionati, nella loro coerenza, da nessuna fede... Laicità significa tolleranza, dubbio rivolto pure alle proprie certezze, autoironia, demistificazione di tutti gli idoli, anche dei propri; capacità di credere fortemente in alcuni valori, sapendo che ne esistono altri, pur essi rispettabili...”.

¹⁷ GIOVANNI CIMBALO, *Laicità come strumento di educazione alla convivenza*, cit., 283.

¹⁸ COSTANTINO VISCONTI, *Aspetti penalistici del discorso pubblico*, cit., 193 ss.

di compromettere l'esercizio di una libertà individuale¹⁹, ma su questa tematica si tornerà nel paragrafo successivo.

Venendo alle novità sostanziali apportate dalla novella del 2006, esse possono essere sintetizzate in quattro punti fondamentali. Innanzitutto, come già messo precedentemente in evidenza, al fine di assicurare una tutela penale indifferenziata tra i vari culti professati - virando verso l'attuazione penalistica del pluralismo confessionale *ex art. 8 Cost.* nella direzione indicata dalla ricordata giurisprudenza costituzionale del precedente decennio - l'intervento riformatore ha provveduto a sostituire la vecchia rubrica del Capo I Titolo IV Libro II c.p. "Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi" con la nuova "Dei delitti contro le confessioni religiose". La riforma ha conseguentemente cancellato dagli artt. 403, 404, 405, c.p. ogni riferimento alla religione cattolica, sostituendolo con la più ampia espressione di "confessioni religiose" e, come logica conseguenza, ha provveduto ad abrogare l'art. 406 c.p.

In secondo luogo, la riforma del 2006 non ha reintrodotto una fattispecie generale di vilipendio della religione²⁰, il che induce a ritenere che, nel nuovo assetto di tutela, le religioni con i loro dogmi e fondamenti non assurgono ad oggetto specifico di tutela²¹. Invero, l'incriminazione del vilipendio aveva la sua ragione d'essere in quanto funzionale ad affermare - sul piano simbolico - i valori della religione cattolica come religione di Stato, il cui venir meno non lascia scoperta alcuna plausibile esigenza di tutela della libertà delle confessioni religiose garantita dall'art. 8 Cost.

Ed ancora, sono rimaste sostanzialmente invariate le fattispecie di cui agli artt. 403 c.p. (offesa ad una confessione mediante vilipendio di chi la professa) e 405 c.p. (turbamento delle funzioni religiose), mentre è stato rimaneggiato l'art. 404 c.p. (offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose). Con riferimento a quest'ultima fattispecie, la novella legislativa ha riformulato la descrizione del fatto tipico di vilipendio di cose attinenti al culto di cui al primo comma, ed ha inciso altresì sul profilo sanzionatorio, sostituendo alla pena della reclusione da uno a tre anni una semplice sanzione pecuniaria; in secondo luogo, la riforma ha introdotto al secondo comma una sorta di vilipendio c.d. reale, prevedendo la nuova fattispecie di offesa di una confessione religiosa mediante il "danneggiamento" di cose sacre,

¹⁹ GIOVANNI CIMBALO, *Laicità come strumento di educazione alla convivenza*, cit., 283.

²⁰ In teoria, il legislatore avrebbe potuto reintrodurre una simile fattispecie generale, ovviamente estendendola a tutela di tutte le confessioni religiose, e non circoscrivendola alla sola religione cattolica: cfr. NATASCIA MARCHEI, *"Sentimento religioso" e bene giuridico. Tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 190; PLACIDO SIRACUSANO, *Commento agli artt. 402-406*, in MAURO RONCO- SALVATORE ARDIZZONE (a cura di), *Codice penale ipertestuale*, Utet, Torino, 2007, 997. Tuttavia, nonostante la mancata riproposizione di un generico reato di vilipendio della religione, il continuo riferimento alle "confessioni religiose" da parte dei nuovi artt. 403, 404, 405 c.p. induce ad individuare, quale specifico oggetto di tutela, il sentimento religioso inteso non nella sua dimensione individualistica, quale corollario del diritto di libertà di religione, quanto piuttosto nella sua dimensione "istituzionale", ovvero quale interesse collettivo o comunque super-individuale. Con riferimento a tale problematica, cfr. Domenico Notaro, *Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione (l. 24.02.06 n. 85)*, cit., p. 401; GIANDOMENICO SALCUNI, *I delitti contro il sentimento religioso*, in ALBERTO CADOPPI- STEFANO CANESTRARI- ADELMO MANNA- MICHELE PAPA, *Trattato di diritto penale, parte speciale*, vol. III, Utet, Torino, 2010, p. 873.

²¹ MARCO PELISSERO, *Osservazioni critiche sulla legge in materia di reati di opinione: occasioni mancate e incoerenze sistematiche*, cit., p. 1201.

per cui continua ad essere prevista (singolarmente) la pena della reclusione²². Tale ultima incriminazione ribadisce la dimensione nettamente pubblicistica dell'assetto del vigente sistema di tutela penale attinente alla religione²³. La nuova ipotesi delittuosa si polarizza infatti attorno al valore intensamente e meramente simbolico, appunto alla sacralità delle cose attinte dalle condotte di danneggiamento ivi elencate, ed esibisce una risposta sanzionatoria irragionevolmente alta. Proprio questo intervento rivela una palese difficoltà di andare oltre il simbolismo con decisioni razionali laiche.

Infine, non può essere tralasciato il mutamento del profilo sanzionatorio: il legislatore del 2006, infatti, aderendo alla linea politico-criminale di rinuncia alla pena detentiva per i reati di mera opinione, ne ha abbassato drasticamente le pene, prevedendo per i reati di cui agli artt. 403, 404, 405 c.p., in luogo della reclusione (mantenuta per la sola ipotesi di danneggiamento delle cose di culto), la sola pena della multa.

3. I profili problematici e le questioni ancora aperte dopo la riforma del 2006

La riforma del 2006 in materia di tutela penale del fattore religioso, pur nell'intento di rendere la normativa conforme ai dettami della giurisprudenza costituzionale, si espone ad alcune censure, poiché la nuova disciplina dei reati in materia di religione continua a presentare taluni profili di problematicità e, non di meno, di dubbia legittimità costituzionale, per non dire di continuità rispetto al passato.

Così, la dottrina ha sottolineato che da una valutazione complessiva delle opzioni di tutela della legge del 2006, le quali inclinano tuttora verso quella stessa tipologia di bene giuridico protetto nel codice Rocco, emerge un risultato piuttosto esiguo, se non addirittura ininfluenza, sul versante della laicizzazione dei valori tradizionalmente in evidenza nel settore, ma pur sempre di "un risultato - forse l'unico - da salutare con favore, in quanto segno, nel medio periodo, di risveglio da un troppo lungo letargo"²⁴. Segnatamente, la vigente normativa di cui agli artt. 403-404-405 c.p. svelerebbe una falsa riforma, che mantiene sostanzialmente inalterati i vecchi schemi valoriali. Si è infatti osservato un preoccupante ritorno al passato proprio dall'angolo visuale del bene giuridico in tali disposizioni tutelato²⁵.

In *primis* permane la perseguibilità d'ufficio, laddove si sarebbe potuta introdurre la procedibilità a querela in un'ottica di deflazione ragionata dello strumento punitivo - sempre ammesso che lo si continui a ritenere necessario -, attenta anche alla pluralità di opinioni sulla tutela penale statale emergente nelle Intese con le varie

²² Per un'analisi dettagliata e approfondita delle fattispecie in esame, si rinvia a: GIOVANNI FIANDACANZO MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, vol. I, Zanichelli, Bologna, 2012, pp. 450 ss.; VINCENZO PACILLO, *I delitti contro le confessioni religiose dopo la Legge 24 febbraio 2006, n. 85. Problemi e prospettive di comparazione*, Giuffrè, Milano, 2007, *passim*; GIANDOMENICO SALCUNI, *I delitti contro il sentimento religioso*, cit., pp. 873 ss.

²³ Nello stesso senso, tra gli altri, MARCO PELISSERO, *Osservazioni critiche sulla legge in materia di reati di opinione: occasioni mancate e incoerenze sistematiche*, cit., p. 1203.

²⁴ PLACIDO SIRACUSANO, *Pluralità e secolarizzazione dei valori: la superstita tutela penale del fattore religioso nell'ordinamento italiano*, cit., pp. 621 ss.

²⁵ MARCO PELISSERO, *Osservazioni critiche sulla legge in materia di reati di opinione: occasioni mancate e incoerenze sistematiche*, cit., p. 1203.

confessioni religiose. In questo modo si esalta la componente simbolico-pubblicistica della tutela e la libertà di coscienza del singolo credente, caratteristica fondante della laicità, e quindi possibile referente anche penalistico non entra nel prisma della criminalizzazione *in action*²⁶.

Proprio quest'ultima affermazione evoca il problema (principale) della tutela penale del fattore religioso, vale a dire quello, preliminare rispetto ad una complessiva valutazione circa la necessità di conservare il vigente assetto di tutela, concernente l'individuazione del bene giuridico tutelato con le nuove disposizioni del Capo in esame. Invero, come ben messo in evidenza già dai primi commentatori²⁷ della riforma, quest'ultima, pur perseguendo il nobile intento di equiparare la tutela penale di tutte le confessioni religiose, in adesione agli indirizzi provenienti dalla Corte Costituzionale e dalla dottrina, in realtà sembra essersi solo apparentemente allineata agli esiti cui erano giunte le sentenze della Corte Costituzionale²⁸, giacché sembrano emergere, sotto il particolare profilo del bene giuridico tutelato dalle nuove disposizioni, pre-occupanti profili di continuità con il passato.

Al riguardo, è utile ricordare che, con l'impostazione originaria del codice Rocco, il legislatore del 1930 aveva inteso tutelare non più la libertà religiosa dei singoli (come nel codice Zanardelli), bensì il sentimento religioso inteso quale patrimonio di dogmi e di principi, quale valore culturale e sociale, e quindi, nella sua dimensione "istituzionale" e, dunque, simbolica²⁹; detto altrimenti, attraverso gli artt. 402 ss. e l'art. 724 c.p., il legislatore aveva inteso tutelare la religione cattolica quale "bene di civiltà"³⁰.

Come già visto, poi, con l'avvento della Costituzione repubblicana del 1948, e con la successiva riforma dei Patti Lateranensi del 1929 (l. 25 marzo 1985, n. 121), l'affermazione del principio di laicità o non confessionalità dello Stato ha indotto la Corte Costituzionale ad avviare un processo di progressiva delimitazione del bene giuridico protetto in una dimensione personalistica, sostituendo al sentimento religioso inteso quale "bene di civiltà" il sentimento religioso "individuale", quale "corollario

²⁶ PLACIDO SIRACUSANO, *Pluralità e secolarizzazione dei valori: la superstita tutela penale del fattore religioso nell'ordinamento italiano*, cit., pp. 624 ss.

²⁷ Per tutti, MARCO PELISSERO, *Osservazioni critiche sulla legge in materia di reati di opinione: occasioni mancate e incoerenze sistematiche*, cit., p. 1201 ss.

²⁸ In questo senso: MARCO PELISSERO, *Osservazioni critiche sulla legge in materia di reati di opinione: occasioni mancate e incoerenze sistematiche*, cit., p. 1203; TULLIO PADOVANI, *Un intervento normativo*, cit., p. 28; STEFANO CANESTRARI, *Intervento*, in *Laicità dello Stato, confessioni religiose e multiculturalismo (tavola rotonda)*, in *Quaderni eccl.*, 2006, p. 330.

²⁹ Sulle disfunzioni di sistema cui da vita un intervento penale simbolico, per tutti, SERGIO MOC- CIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2000, *passim*.

³⁰ Ciò del resto si spiega agevolmente ove si consideri che, nelle concezioni politiche dell'epoca, la religione cattolica era riconosciuta come fattore di unità morale della nazionale e elemento costitutivo della compagine sociale, per cui costituiva oggetto di particolare protezione per il raggiungimento dei fini etici dello Stato. In argomento, cfr. MARCO MANTOVANI, *L'oggetto tutelato nelle fattispecie penali in materia di religione*, in *Ind. pen.*, 2006, pp. 1 ss.; VITO MORMANDO, *I delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti*, in *Trattato di diritto penale, Parte speciale*, V, diretto da GIORGIO MARINUCCI e EMILIO DOLCINI, Cedam, Padova, 2005, *passim*; FRANCESCO CARLO PALAZZO, *La tutela penale della religione tra eguaglianza e secolarizzazione (a proposito della dichiarazione di incostituzionalità della bestemmia)*, cit., pp. 47 ss.

del diritto costituzionale di libertà di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni"³¹. La legittimità di una tutela penale costituzionalmente orientata del fattore religioso, pertanto, non poteva (ne può) prescindere dal riconoscimento del sentimento religioso individuale come interesse costituzionalmente rilevante ai sensi degli artt. 2, 3 e 19 Cost., la cui protezione è in grado di giustificare quella compromissione del diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost.) che si realizza attraverso i reati di vilipendio.

Muovendo da questa premessa, la *ratio* delle disposizioni penali poste a tutela del fattore religioso va colto, in generale, nell'offesa al sentimento religioso della o delle persone alle quali essa è rivolta direttamente o indirettamente. L'offesa alla confessione religiosa, alla quale le persone offese appartengono, deve rimanere quindi sullo sfondo, trattandosi di una conseguenza implicita e ineliminabile del vilipendio del credente.

In questa mutata prospettiva, l'individuazione della confessione religiosa di appartenenza del credente non sarebbe più necessaria, per non dire ingiustamente limitante, essendo necessario solo accertare che quest'ultimo sia stato offeso in ragione della sua fede in una religione, intesa come quel complesso di credenze e di atti di culto che ha il compito di condurre l'uomo al suo fine e richiede all'uomo l'azione sacra che lo salverà.

Alla luce di quanto appena detto, non può allora non sollevare alcun dubbio, in merito alla compatibilità con le indicazioni provenienti dalla Consulta, il riferimento da parte dei nuovi artt. 403-405 c.p. al concetto di "confessione religiosa": tale concetto infatti, secondo la dottrina pubblicistica, guarderebbe al fenomeno religioso nella sua dimensione "istituzionale", lasciando sullo sfondo quella "personalistica", per cui sembrerebbe riferirsi soltanto a quei credi religiosi che si compongono di un elemento materiale (una plurisoggettività organizzata), di un elemento teleologico (ossia dallo scopo religioso) e di un elemento psicologico (volontà dell'aderente di perseguire tale scopo)³². L'ampio riferimento alle "confessioni religiose", pertanto, sembrerebbe rappresentare un indizio della volontà legislativa di allontanarsi dalla tutela penale del sentimento religioso dei singoli, quale corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, in favore di un ritorno alla tutela della religione come "valore di civiltà"³³, sia pure in chiave pluriconfessionale³⁴. Ne deriva l'inadeguatezza dell'attuale normativa – che tra l'altro dovrebbe essere collocata nella rinnovata prospettiva tra i delitti contro la persona -, intrisa da requisiti pubblicistici e prospettive

³¹ Corte Cost., 14 novembre 1997, n. 329, in *Foro it.*, 1998, cc. 26 ss., con nota di GIOVANNI FIAN-DACA, *Altro passo avanti della Consulta nella rabberciatura dei reati contro la religione*, cit., cc. 26 ss..

³² Così NICOLA COLAIANNI, *Confessioni religiose*, in *Enc. dir.*, Agg. IV, 2000, pp. 365.

³³ In questo senso, v. MARCO PELLISSERO, *Osservazioni critiche sulla legge in materia di reati di opinione: occasioni mancate e incoerenze sistematiche*, cit., p. 1201 ss. Critico, invece, FABIO BASILE, *Sub art. 403-405*, in *Codice penale commentato*, (a cura di) GIORGIO MARINUCCI e EMILIO DOLCINI, 3^a ed., Ipsoa, Milano, 2011, per il quale il legislatore del 2006 non sembrerebbe aver fatto una scelta precisa in ordine al bene giuridico tutelato dai nuovi artt. 403-405 c.p., sicché il processo di ridefinizione costituzionalmente orientato del bene giuridico tutelato, condotto dalla Corte Costituzionale, continua a rivelarsi prezioso ed utile.

³⁴ Così COSTANTINO VISCONTI, *La tutela penale della religione nell'età post-secolare: e il ruolo della Corte Costituzionale*, cit., p. 1067.

di tutela superindividuali, a tutelare effettivamente il sentimento religioso individuale.

L'ampio riferimento alle "confessioni religiose" da parte degli artt. 403-405 c.p. pone altresì due ulteriori problemi.

In primo luogo vi è un problema di carattere identificatorio, concernente l'esatta individuazione dei credi religiosi tutelati³⁵, dal momento che, come ampiamente noto, il nostro ordinamento non contempla alcuna definizione legale specifica di "confessione religiosa", rimettendo pertanto all'interprete un compito così delicato³⁶. Se non sorgono problemi rispetto alle religioni storiche e a tutte quelle confessioni religiose che hanno concluso un'intesa con lo Stato italiano, controversa rimane la valutazione sia del carattere religioso, sia dei requisiti minimi di organizzazione o di visibilità esterna che una comunità di fedeli deve possedere per essere qualificabile come confessione religiosa. Evidente è dunque il rischio di violazione del principio costituzionale di precisione/determinatezza del sistema penale.

In secondo luogo, tale disciplina, attribuendo rilievo esclusivamente alle offese al sentimento religioso di chi si riconosce in una confessione religiosa, sembra far residuare alcune riserve di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 19 Cost., dal momento che lascerebbe privi di tutela penale sia coloro che non si riconoscono in alcuna confessione religiosa, sia coloro che predicano l'ateismo e l'agnosticismo³⁷.

La tutela degli interessi superindividuali nel quadro successivo alla riforma del 2006 emerge anche se si volge lo sguardo ai profili sanzionatori: infatti, se è vero che la riforma ha optato per la conservazione di una tutela penale specifica del fenomeno religioso, è altresì vero che essa ha tuttavia mitigato drasticamente il trattamento sanzionatorio, con la previsione di sanzioni pecuniarie abbastanza esigue in luogo di quelle detentive³⁸, il che non può non indurre a dubitare sulla reale capacità di tutela delle confessioni religiose e dei loro credenti da parte dello strumento penalistico, e sul reale interesse dello Stato per il fenomeno religioso. Il discorso si presenta abbastanza articolato. Invero, le pene pecuniarie oggi previste per le ipotesi di vilipendio di cui agli artt. 403 e 404 c.p. potrebbero apparire simboliche, per la loro esiguità, rispetto a quelle detentive originariamente previste; se invece ci si colloca nella mutata prospettiva (conforme a Costituzione) personalistica, è possibile rilevare che le stesse pene appaiono sproporzionate (e dunque irragionevoli) rispetto a quelle che l'art. 594 c.p. contempla per il delitto di ingiuria (punito con la multa da 258 a 2.582 euro, anziché da 1.000 a 5.000 euro per le ipotesi di vilipendio). Una sproporzione - pregiudizievole per le funzioni di prevenzione/integrazione che deve perseguire il sistema

³⁵ Il problema sembra porsi soprattutto per quelle religioni che non hanno un retaggio storico consolidato o non sono molto diffuse nel mondo, come quelle animiste, panteiste, ecc.

³⁶ Qualche indicazione in merito può essere ricavata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo cui l'esistenza di una "confessione religiosa", oltre a risultare *ex lege* dalla stipula di un'intesa con lo Stato italiano, può risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente il carattere religioso, o comunque dalla comune considerazione. Si rinvia in particolare a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 195 del 1993.

³⁷ In questo senso, cfr. TULLIO PADOVANI, *op. ult. cit.*, p. 92; NICOLA COLAIANNI, *Diritto di satira e libertà religiosa*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2009, p. 594; VINCENZO PACILLO, *I delitti contro le confessioni religiose dopo la Legge 24 febbraio 2006, n. 85. Problemi e prospettive di comparazione*, cit., 57 ss.

³⁸ Con la sola eccezione, come visto, del danneggiamento delle cose di culto di cui all'art. 404, 2° c.p., per la quale permane la pena della reclusione sino a 2 anni.

penale³⁹ - che potrebbe trovare giustificazione solo nella ritenuta plurioffensività di quei reati, nei confronti sia del singolo credente sia della sua confessione religiosa di appartenenza. Ma proprio questo risultato non è conforme alla dimensione personalistica della Carta repubblicana; più precisamente, una volta incentrata l'offesa sul sentimento religioso del primo, l'offesa alla seconda dovrebbe restare sullo sfondo, dovendo essere repressa solo in via indiretta ed eventuale. Sotto questo profilo, si potrebbe dubitare della sopravvivenza dei presupposti per il mantenimento dei reati di vilipendio, che trovano la loro giustificazione nella volontà di reprimere manifestazioni di disprezzo nei confronti di entità ideali o di simboli. Le attuali ipotesi di vilipendio potrebbero dunque essere sostituite con ipotesi di offesa del sentimento religioso individuale, sulla falsa riga di quanto avvenuto nell'ordinamento per il sentimento dell'onore con gli artt. 341 bis, 342 e 343 c.p.

4. *È ancora opportuna (o meglio, necessaria) una tutela penale "specificata" del fattore religioso?*

È evidente che la materia necessita ancora e con urgenza - per i diritti di libertà che mette in gioco - di un nuovo intervento del Legislatore, volto a rimuovere gli aspetti problematici e di ostacolo ad una piena tutela del sentimento religioso individuale che caratterizzano l'attuale disciplina. La riforma del 2006, invero, pare aver determinato una inversione di tendenza nell'*iter* della laicizzazione dei beni giuridici penalmente tutelati, portando la dottrina ad affermare che si tratta di "un caso di sostanziale ritorno al deprecato (da tutti) codice Rocco, al suo sistema di valori culturalmente de-secolarizzato e politicamente al rimorchio di verità religiose (autoproclamate) intangibili"⁴⁰. Detto altrimenti, la riforma sembra aver innestato la retromarcia dei delitti attinenti la religione, tramite una "pseudo-riforma che ripropone il bene giuridico di settore più lontano dalla laicità del diritto penale (...) è prevalsa la vischiosità, la coazione a ripetere, l'exasperazione della soluzione simbolica"⁴¹.

Per contro, una possibile (ma necessaria) riforma dovrebbe valorizzare il "dato di fatto del pluralismo", che, volendo impiegare la nota espressione sintetica della c.d. svolta rawlsiana⁴², comporta, consequenzialmente, la ripulsa della tutela statutuale, *in primis* della tutela penale dei valori morali condivisi a prescindere da loro. Il pluralismo necessario ribadisce un esito cui da tempo, pur con sfumature differenti, è giunto il diritto penale laico-liberale: negare alla morale come tale, pur se largamente maggioritaria, pur se indenne da retroterra religiosi, l'inclusione nel novero

³⁹ VINCENZO MAIELLO, *Clemenza e sistema penale, Amnistia e indulto dall'indulgentia principis all'idea dello scopo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007, 354 ss.

⁴⁰ PLACIDO SIRACUSANO, *Pluralità e secolarizzazione dei valori: la superstite tutela penale del fattore religioso nell'ordinamento italiano*, cit., pp. 624 ss.

⁴¹ PLACIDO SIRACUSANO, *Pluralità e secolarizzazione dei valori: la superstite tutela penale del fattore religioso nell'ordinamento italiano*, cit., pp. 626 ss.

⁴² Sulla quale si rinvia, nella recente dottrina penalistica, a GABRIO FORTI, *Per una discussione sui limiti morali del diritto penale, tra visioni liberali e paternalismi giuridici*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, cit., pp. 327 ss.

dei referenti legittimi di tutela penale⁴³. Sul punto, vale altresì la pena di ricordare che la più aggiornata esposizione della prospettiva della “egualianza liberale” di Dworkin⁴⁴ perviene a conclusioni analoghe, implementando al massimo il nesso pluralismo-tolleranza e/o neutralità. Si propongono qui due modelli di tolleranza circa le differenti convinzioni etico-religiose dei membri di una comunità. In primo luogo tolleranza in inclusione, in secondo luogo tolleranza in operatività. In ogni caso non vanno discriminate, dal lato formale, le differenti convinzioni etiche sostantive. Cogliendo da Dworkin un esempio particolarmente significativo, può dirsi che “coloro i quali credono che la vita buona risieda nella devozione religiosa, e quelli che la vedono nella varietà sessuale non convenzionale, possono tutti trattare le proprie convinzioni come opinioni sull’esecuzione meglio riuscita del vivere”. Secondo poi il modello dworkiniano della “sfida” possono venire in tal modo risolti problemi e dilemmi altrimenti irrisolvibili. Si afferma così che “la durevole forza persuasiva del liberalismo suggerisce che il modello della sfida, o almeno i suoi aspetti centrali, abbia già una presa sull’immaginazione etica di moltissima gente (...) quasi tutti possono occupare la posizione di un liberale etico senza abbandonare il nocciolo delle proprie convinzioni etiche, intese in prima persona, cioè come convinzioni su come vivere per vivere bene”⁴⁵. Anche se, constata Dworkin, “l’egualianza liberale lascia spazio, nelle circostanze appropriate ad un paternalismo educativo di breve periodo, che prepara fiduciosamente il terreno, per un’approvazione spontanea e non manipolata. Neanche la tolleranza per l’egualianza liberale è globale”.

Può essere allora utile partire da un primo punto, da una sorta di “preliminare” liberal-democratico di incrocio, di proficua contaminazione tra tolleranza, pluralismo, secolarizzazione dei valori penalmente protetti e proteggibili.

Su queste basi, potrebbe essere d’esempio il modello tedesco, che ha vincolato i delitti in materia di religione alla clausola di “idoneità a turbare la pace pubblica”⁴⁶. La vigente normativa tedesca, egualitaria come quella italiana, ma egualitaria anche con riferimento alle visioni del mondo non religiose, ispira probabilmente, se non espressamente, il punto focale di un recente ed autorevole contributo⁴⁷ di sostanziale approvazione dei “profili generali” riguardanti le opzioni della legge del 2006. Secondo l’illustre Autore “per tali offese alle confessioni, al fine di rimarcare al tempo stesso sia l’ampia libertà di espressione che il suo limite, sarebbe stato opportuno menzionare una dimensione di pericolosità. Dimensione peraltro che, ancorché non espressa, non pare estranea ad un’interpretazione costituzionalmente orientata”. Due proposizioni

⁴³ Nella recentissima manualistica GIOVANNANGELO DE FRANCESCO, *Diritto Penale*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 47; nella letteratura di settore, ancora problematicamente, DOMENICO PULITANO, *Laicità e diritto penale*, cit., 71.

⁴⁴ RONALD DWORKIN, *I fondamenti dell’egualianza liberale*, in RONALD DWORKIN – SEBASTIANO MAFFETTONE, *I fondamenti del liberalismo*, Laterza, Roma-Bari, 2008, pp. 110 ss. Già prima RONALD DWORKIN, *La democrazia possibile. Principi per un nuovo dibattito politico*, Feltrinelli, Milano, 2007, p. 140, osservava icasticamente: “in una società davvero libera il mondo delle idee e dei valori non appartiene a nessuno e appartiene a tutti. Si può dimostrare - non semplicemente dichiarare - che ho torto?”.

⁴⁵ RONALD DWORKIN, *I fondamenti dell’egualianza liberale*, cit., 113.

⁴⁶ MARCO MANTOVANI, *L’oggetto tutelato nelle fattispecie penali in materia di religione*, cit., pp. 260 ss.; COSTANTINO VISCONTI, *Aspetti penalistici*, cit., pp. 211 ss.

⁴⁷ MARIO ROMANO, *Principio di laicità dello Stato, religioni, norme penali*, cit.

distinte, due piani, a ben vedere, da considerare separatamente, malgrado l'iniziale impressione di un contenuto argomentativo unitario. Anzitutto si fa riferimento all'opportunità - evidentemente mancata dalla sedicente modifica del 2006 - di un inserimento esplicito di un'attitudine "pericolosa" nel *Tatbestand* del vilipendio religioso. Dimensione, l'attitudine "pericolosa", rivolta contro "l'antico 'aggregato' dell'ordine o della tranquillità pubblica"⁴⁸. Si prospetta così, *de iure condendo*, la punibilità dei soli vilipendi religiosi con elevato potenziale di impatto sociale, che andrebbero a minacciare il sentire religioso, visto in dimensione fattuale-collettiva.

Questa proposta di portare sul terreno sociale e sradicare da quello istituzionale e/o para-sacrale il bene giuridico dei vigenti artt. 403-404-405 c.p. non ha convinto altra parte della dottrina⁴⁹ proprio nella prospettiva volta alla valorizzazione egualitaria e pluralista della laicità. Su queste basi, si afferma che una parte speciale del diritto penale tesa ad una completa realizzazione di un'eguale (misura di) tolleranza richiede una reale e praticabile tutela di ogni visione del mondo, indipendentemente dal suo peso e contrappeso sociale, indipendentemente dalla sua sedimentazione fattuale e/o valoriale nel contesto di riferimento. Si argomenta ancora sul piano dell'interpretazione costituzionalmente orientata, un *topos* dei c.d. reati di opinione, che una linea interpretativa adottata dalla Consulta a proposito di alcuni delitti contro l'ordine pubblico e contro la personalità dello Stato, e divenuta giustamente apprezzata per il suo saggio realismo, non può proiettarsi meccanicamente - cioè subito dopo una riforma - sul terreno dei vilipendi religiosi, ove le coordinate endopenalistiche e costituzionali sono specifiche e diverse. L'interpretazione costituzionalmente orientata in chiave di pericolosità astratta contro l'ordine pubblico potrebbe adattarsi, invece, alle turbative di funzioni religiose, alle turbative con intenso disvalore obiettivo e subiettivo⁵⁰.

L'assetto di tutela post 2006 è dunque ancora distante dall'unica possibile prospettiva di tutela nello Stato laico: quella che si fonda su una considerazione paritaria di tutte le opzioni individuali in materia di fede, quindi anche delle opzioni agnostiche ed atee. Se non si fanno passi in avanti in direzione di una completa attuazione del pluralismo necessario, funzionale a scopi preventivi-positivi di sistema, evidentemente non se fanno in direzione di una compiuta secolarizzazione dei beni giuridici tutelati. Sono pertanto necessari indirizzi politico-criminali chiari, e conseguenti regolamentazioni non divergenti.

Appare allora legittimo chiedersi se è adeguata la tutela penale specifica e privilegiata del fattore religioso alla odierna società post-secolare. Di tale tutela sembra essere venuta meno la *ratio* originaria - la protezione forte assicurata alla Chiesa cattolica e ai suoi fedeli - e con essa probabilmente è venuto meno l'interesse dello Stato ad una tutela penale che non può non tradursi, come di fatto è avvenuto, nella protezione dei fedeli di tutte le confessioni religiose che si presentino all'orizzonte, stante l'incerta nozione - non arbitrariamente delimitabile - di confessione religiosa.

Orbene, pare condivisibile al riguardo la posizione di chi ha affermato che nel

⁴⁸ MARIO ROMANO, *Principio di laicità dello Stato, religioni, norme penali*, cit.

⁴⁹ PLACIDO SIRACUSANO, *Pluralità e secolarizzazione dei valori: la superstita tutela penale del fattore religioso nell'ordinamento italiano*, cit., 635.

⁵⁰ PLACIDO SIRACUSANO, *Pluralità e secolarizzazione dei valori: la superstita tutela penale del fattore religioso nell'ordinamento italiano*, cit., 643.

panorama, sempre più spesso drammatico, di conflitti religioso-identitari, appare di palese evidenza l'inefficienza dello strumento penalistico specifico⁵¹.

Ciò posto, va infine osservato che la possibilità di ricondurre le offese al sentimento religioso del singolo credente nell'ambito delle norme penali generali - che appaiono adeguate agli scopi di tutela perseguiti - poste a tutela dell'onore individuale e della libertà⁵², potrebbe costituire un'alternativa ragionevolmente percorribile dal Legislatore penale che, senza lasciare sprovvisto di tutela quel sentimento, segnerebbe un importante passo avanti nella lenta e faticosa affermazione del principio di laicità nel nostro ordinamento; una laicità aperta, disposta al dialogo e alla feconda interrelazione, una laicità "integratrice", che dovrebbe rappresentare la premessa ineludibile per la ricerca e la formalizzazione di soluzioni normative quanto più possibilmente adeguate e conformi agli scopi di prevenzione/integrazione del sistema penale.

⁵¹ COSTANTINO VISCONTI, *Aspetti penalistici*, cit., pp. 211 ss.

⁵² Si tratta, del resto, dell'impostazione fatta propria dalla intesa con la Tavola Valdese (art. 4 l. 11 agosto 1984, n. 449) che, "nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso".